

# COMUNE DI MANERBIO

Provincia di Brescia

REVISORE UNICO

Verbale n 24 del 07.10.2022

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

## PREMESSA

Esaminata la proposta di deliberazione consiliare e l'allegato schema di Regolamento predisposto dall'ufficio competente; ricevuti tramite posta elettronica in data 05.10.2022

## CONSIDERATO

- che, stante la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, gli enti locali possono esercitare la potestà regolamentare prevista dall'art. 7 del TUEL, che disciplini aspetti inerenti l'ambito di applicazione e le finalità, i soggetti autorizzati, i limiti e i criteri di spesa, la tipologia delle spese di rappresentanza, le esclusioni, le modalità di gestione amministrativa e contabile, i termini per la pubblicità e la rendicontazione alla Corte dei conti (Corte dei conti, Sez. controllo Puglia, deliberazione n. 46/2022/INPR);

## RILEVATO

- che il novero delle spese inserite nel Regolamento Comunale in oggetto, è improntato a criteri di ragionevolezza, sobrietà e congruità, sia rispetto al singolo evento finanziato, sia rispetto alle dimensioni e ai vincoli di bilancio delle'Ente Locale che le sostiene (come precisato dalla Sez. regionale di controllo della Corte dei conti Lombardia con Delibera. n. 244/2018);
- le spese medesime rivestono il carattere dell'inerenza, nel senso che sono strettamente connesse con il fine di accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell'ente, nonché possiedono il carattere dell'ufficialità, impongono il carattere della sobrietà e della congruità della spesa di rappresentanza sia rispetto all'evento che alle dimensioni e ai vincoli di bilancio dell'ente (Sez. regionale di controllo della Corte dei conti Lombardia con del. n. 244/2018);

E

COMUNE DI MANERBIO

Protocollo N.0027131/2022 del 11/10/2022

- sono state escluse dalle spese di rappresentanza le voci di spesa indicate dalla Sez. Regionale di controllo della Corte dei Conti Campania con delibera n. 77/2019;

## VERIFICHE

### DATO ATTO

- che il D.L. 26/10/2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19/12/2019, n. 157 ha disposto, con l'art. 57 c. 2 b) che a decorrere dall'anno 2020 agli Enti locali cessano di applicarsi le disposizioni previste dall'art. 6, c. 8 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 pertanto è stato abolito l'obbligo di riduzione dell'80% delle spese di rappresentanza rispetto a quanto sostenuto nel 2009;
- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 178/2017, nel ribadire la necessità che l'Ente inserisca le spese di rappresentanza in un apposito capitolo, intende precisare che quest'ultimo debba "essere reso autonomo rispetto ad altri al fine di evitare commistioni contabili".

## CONCLUSIONE

### Esprime

parere favorevole all'approvazione del Regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza con le seguenti prescrizioni:

- dovrà essere eliminato il riferimento alla limitazione prevista dall'ex art. 6, c. 8 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 in quanto abolita ai sensi dell'art. 57 c. 2 del D.L. 26/10/2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19/12/2019, n. 157;
- la spesa di rappresentanza dovrà essere inserita nell'ambito della programmazione di bilancio **in un apposito capitolo** con l'individuazione delle risorse da destinare a tale attività, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati dal legislatore.

L'organo di revisione

Rag. Cristini Gilberto



*Handwritten signature in blue ink.*